

N. 2477 / 2020 R.G.



TRIBUNALE di VENEZIA
Sezione Protezione Internazionale

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, e composto dai magistrati:

dott.ssa Maria Grazia Benedetti	Presidente rel.
dott. Fabio Doro	Giudice
dott. Giovanni Francesco Perilongo	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2477/2020 R.G. promossa da:

.....
rappresentato e difeso dall'Avv. PERNECHELE CHIARA come per procura in atti
- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione Territoriale di Verona
- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Venezia

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato telematicamente il 09/03/2020,
cittadina della NIGERIA, ha impugnato il provvedimento
emesso il 03/02/2020 e notificato il 24/02/2020 con il quale la Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona ha
dichiarato inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale
chiedendo, previo annullamento/disapplicazione del provvedimento della CT, il
riconoscimento della protezione internazionale ovvero – anche implicitamente- il
riconoscimento dello status di rifugiato, o in via subordinata, la protezione
sussidiaria ex art. 14 d.lgs. 251/2007, e, in via ulteriormente subordinata il diritto al
permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio, non producendo
documentazione relativa all'iter amministrativo.

Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto integrale del ricorso ritenendo
infondati o comunque indimostrati i motivi adottati dal ricorrente.

Va premesso che sono privi di rilievo i dedotti vizi di legittimità della
decisione amministrativa, posto che il giudizio introdotto con il ricorso ex art. 35 D.
Lgs. 25/2008 non è un giudizio sull'atto amministrativo che contiene la decisione
impugnata (il diniego di protezione), né sulla regolarità di quel procedimento, bensì
sulla effettiva sussistenza del diritto (soggettivo) ad ottenere la protezione invocata;
in questo senso, i difetti di composizione della Commissione Territoriale nella fase

dell'audizione o qualsiasi altra carenza procedimentale o istruttoria in quella sede, così come il vizio dell'omessa traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dal richiedente, sono, quindi, ininfluenti per ciò che attiene la decisione cui il Tribunale deve pervenire, perché l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo non esonera il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass. 7385/2017 e successive conformi);

Va altresì premesso in ordine al richiesto riconoscimento in via autonoma del diritto di asilo ex art. 10 della Costituzione che, per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità *“alla luce dell'orientamento di questa Corte, consolidatosi dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 51 del 2007 e D. Lgs. n. 25 del 2008, risulta superata la tesi della natura meramente "procedimentale" del diritto d'asilo ex art. 10 Cost., comma 3, ritenuto alla luce degli arresti citati nella sentenza impugnata limitato all'accesso nel nostro territorio al fine di richiedere protezione internazionale. Con la pronuncia n. 10686 del 2012 al diritto costituzionale di asilo è stata riconosciuta natura sostanziale e se ne è ritenuta compiuta l'attuazione proprio attraverso l'attuale sistema pluralistico della protezione internazionale, comprensivo anche della misura residuale del permesso umanitario. Ha affermato questa Corte che "Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario,[ora per casi speciali, ma a norma del DL 130/20, restringendo il potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente, quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano] ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6". Ne consegue che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento delle condizioni di rilascio del permesso umanitario costituisce parte integrante di quella relativa al diritto d'asilo”* (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014); ne consegue che anche allo stato attuale non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma della Costituzione, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (cfr. Cass. n. 10686/2012).

Dichiarazioni della ricorrente

La Commissione Territoriale ha ritenuto inammissibile la domanda di protezione internazionale dell'odierna ricorrente, considerato che, rispetto alla decisione di rigetto adottata dalla medesima Commissione in data 22/01/2018 e notificata il 02/02/2018, avverso la quale era stato proposto ricorso, dichiarato inammissibile per tardività con decreto del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in data 29/06/2018, non sono stati adottati nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, non emersi neppure dalla documentazione prodotta (relazione etno-psicologica proveniente da soggetto privato e documentazione medica).

Il racconto della ricorrente è stato confermato in sede di audizione innanzi al Giudice, il 09/09/2021, nel corso della quale la stessa, esprimendosi in lingua italiana, ha aggiunto

“Confermo quanto dichiarato alla Commissione Territoriale nel 2018 rispetto ai miei problemi con la mia famiglia. Preciso che la pratica che ho chiamato

'ugomoque' è una malattia che io avevo al collo e sono stata operata da un native doctor che mi ha provocato un'emorragia; così quando secondo mio padre dovevo essere circoncesa mia madre si è opposta per paura che potessi stare di nuovo male. ADR: sono in buoni rapporti con mia madre, perché lei mi ha difesa, anche ora la sento a volte per telefono; mi ha mandato da mio zio per evitare che fossi circoncesa; con mio padre non ho più rapporti.

ADR: da mio zio stavo bene, ho imparato a fare la parrucchiera, ma quando siamo andati a Kano per visitare dei suoi amici, ho incontrato una donna hausa vicina di appartamento che mi ha detto che da Kano c'erano molte persone che andavano in Libia e poi da lì c'era la possibilità di andare in Europa; io volevo lasciare la Nigeria, per via dei problemi in famiglia e poi pensavo che la mia vita sarebbe potuta migliorare. ADR: ho pagato la donna hausa per il viaggio, le ho dato 1200 naira, anche se me ne aveva chiesti 1500; quando sono arrivata in Libia mi hanno detto che i soldi non erano abbastanza; eravamo molte persone, uomini e donne a fare il viaggio, viaggiavamo in camion; arrivati a Sabah abbiamo incontrato un arabo ed anche un nigeriano che lavora con lui ed io ho chiesto quando saremmo partiti; mi hanno detto che i miei soldi non erano abbastanza e che dovevo lavorare per pagare il resto del viaggio; mi hanno detto che avrei dovuto andare al ghetto a prostituirmi oppure mi avrebbero potuto mandare in Italia a prostituirmi in strada; il nigeriano mi ha fatto fare un juju con i miei indumenti per essere sicuro che non sarei scappata; mi aveva dato il suo numero in Libia, con l'accordo che quando avrei avuto il denaro glielo avrei mandato; in Italia non mi aspettava nessuno; ho fatto la prostituta in strada a Verona, ho fatto amicizia con altre ragazze, ho chiamato il nigeriano in Libia e mi ha dato un conto corrente dove mandare soldi in Nigeria; credo di avergli dato circa 10.00 euro [rectius 10,000 euro]; mi continuava a disturbare chiedendomi soldi, anche perché mi aveva chiesto circa 35000 euro per il viaggio.

ADR: al centro di accoglienza a Genova ho conosciuto una ragazza nigeriana che veniva a Verona perché aveva un'amica e sono venuta con lei; arrivati a Verona la sorella della mia amica si prostituiva ed io sono andata insieme a lei.

ADR: voglio precisare che l'uomo nigeriano non era interessato al fatto che mi prostituissi, voleva solo indietro i suoi soldi.

ADR: non ho cercato lavoro perché non avevo documenti; non sapevo come tornare indietro al campo a Genova perché non parlavo italiano; ho lavorato in strada per poco più di un anno; poi ho cominciato a lavorare come parrucchiera; ho perso il telefono e quindi il nigeriano non poteva più importunarmi.

Poi ho trovato un fidanzato, nel 2017, _____, e dopo un po' sono andata ad abitare con lui a Piacenza d'Adige sempre nel 2017; ci abito anche ora, ho con me la dichiarazione di ospitalità che esibisco; lui lavora in fabbrica e paga tutte le spese; all'inizio ho lavorato un po' in campagna ma a nero.

ADR: adesso lavoro in albergo come cameriera ai piani, a volte come lavapiatti; ho un contratto a tempo determinato stagionale; mi richiamano tutte le volte che riapre la stagione; guadagno circa 1600 euro al mese, ma l'albergo che è a Cattolica, trattiene 300 euro per vitto e alloggio.

ADR: Sto bene in Italia perché ora lavoro, si vive bene qua, ho tante opportunità".

Produzione documentale

In merito alle vicende occorse alla ricorrente nel suo Paese di origine /di transito non è stata prodotta documentazione.

Relativamente al periodo trascorso in Italia la ricorrente ha prodotto:

-unitamente al ricorso introduttivo: relazione psicologica, redatta il 03/10/2019, attestante un quadro clinico psicologico riconducibile a un disturbo post-traumatico

da stress di tipo cronico associato a un disturbo depressivo maggiore di tipo lieve; referto visita ginecologica del 07/11/2019 attestante una “non sicura manifestazione di amputazione genitale”; verbale di accertamento REG 40/17 del 30/05/2017 redatto dai Carabinieri per violazione al Regolamento Comunale di polizia urbana (art. 13) adescamento e meretricio;

-con nota di deposito del 10/12/2021: Comunicazione dei Servizi Demografici del Comune con invito a rinnovare la dichiarazione di residenza; dichiarazione spontanea resa l'08/12/2021 da Andrea Chierogato, compagno della ricorrente, e relativa carta d'identità; contratto a tempo determinato con decorrenza dal 22/08/2020 al 31/08/2020, prorogato al 20/09/2020 e relative buste paga (retribuzione media mensile di circa 750,00 euro); attestati di conoscenza della lingua italiana (livelli A1, A2); nelle note conclusive, l'avvocato elenca, tra i documenti depositati, anche quelli relativi alla situazione lavorativa della ricorrente nel 2021 (allegato 25), che però non risultano essere stati effettivamente prodotti.

Valutazione delle dichiarazioni

Rilevato che la S.C. insegna che l'onere probatorio del richiedente asilo è 'attenuato' poiché, da una parte, si richiede la necessaria cooperazione dell'A.G. nel reperire le fonti di acquisizione dei fatti rilevanti per l'accertamento dei requisiti per il tipo di protezione richiesta¹ e dall'altra, in caso di impossibilità oggettiva di provare la verità dei fatti narrati dal richiedente, il giudice, valutata la credibilità astratta del suo racconto, dovrà concedendogli *'il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario'*²;

che l'attenuazione dell'onere probatorio accordata al richiedente asilo - in considerazione dei limiti derivanti dalla sua personale condizione - non lo esime tuttavia, per poter godere del beneficio del dubbio dall'onere di allegare i motivi di persecuzione, il rischio, la fragilità che pone a base della sua richiesta, dal *'compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda'*, dal produrre *'tutti gli elementi pertinenti in suo possesso'* e dal rendere dichiarazioni *'coerenti e plausibili'* e *'non in contraddizione con le informazioni generiche e specifiche pertinenti al suo caso'*, dal *'presentare la domanda di protezione internazionale il prima possibile e, quindi, di essere in generale attendibile'*³, il che non può non significare altro che gli viene richiesto di essere leale nell'espone la sua situazione, di tutti gli elementi utili a valutarla e, quantomeno, di fornire una spiegazione plausibile su eventuali contraddizioni e/o omissioni;

che la valutazione della 'credibilità' della versione dei fatti del richiedente asilo da parte del giudice deve investire sia il profilo 'oggettivo' (verifica della coerenza del racconto rispetto agli elementi acquisiti anche di ufficio ex art. 8 D.Lgs. 28/2008 sulla situazione sociopolitica del Paese di Origine) che quello 'soggettivo' (verifica dell'intrinseca coerenza e non contraddittorietà del racconto)⁴;

¹ Vedi il rafforzamento del carattere 'officioso' dell'istruttoria nei procedimenti *de quibus*, così come stabilito dal D.L. n.159/2011 sulla semplificazione dei Riti, che dispone al comma 8 dell'art. 19 D.Lgs. citato che *'...il giudice può procedere di ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia'*.

² Vedi Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 17 novembre 2008, n. 27310 e anche Direttiva 2011/95/UE, articolo 4 comma 5, che integra e sostituisce la Direttiva 2004/83/CE.

³ Vedi Direttiva 'Qualifiche' 2011/95/UE.

⁴ Relativamente alle dichiarazioni rese dal ricorrente Cass Ord n. 10 del 04/01/2021 insegna che *"In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante*

che comunque, come affermato da Cass. Ord. n. 28782 del 16/12/2020 “... nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga - con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. - che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art.116 c.p.c..”

Rispetto alle cd. domande reiterate però, tale valutazione sarà necessaria solamente qualora, a seguito di un esame preliminare, emergano o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi e rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Questo perché, quando il ricorrente esercita il suo diritto a reiterare la propria domanda di protezione internazionale, senza però “*addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata.*” (cfr. Considerando 36, Direttiva Procedure).

La Corte di Cassazione ha avuto dunque modo di precisare che, i “nuovi elementi” alla cui allegazione il D. Lgs. 25/2008 art 29, lett. b) subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, “*oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art 35 bis D.Lgs. citato*” (Corte Cass. N. 18440 del 09/07/19).

Alla luce dei criteri valutativi citati e di quelli comunque enucleati dalle ordinanze della Suprema Corte e delle Corti Internazionali, questo Collegio non concorda con la valutazione effettuata dalla Commissione Territoriale circa l'inammissibilità della domanda presentata dall'odierna ricorrente. Infatti, con l'istanza per la presentazione di domanda reiterata del 18/12/2019, la ricorrente ha dichiarato di aver contratto un debito di viaggio, di essere stata sottoposta ad un rituale *juju*, volto a vincolarla alla restituzione di tale debito, di aver ricevuto minacce in caso di mancata restituzione dello stesso, di aver subito ripetuti abusi durante la permanenza in Libia e di essersi prostituita per circa un anno in Italia.

A parere di questo Collegio tali circostanze, non essendo emerse nell'audizione del 15/12/2017, relativa alla precedente domanda di protezione, presentano elementi di novità rispetto a quanto già dichiarato ed allegato in sede di prima domanda; va inoltre valutata la circostanza che, essendo stato il ricorso giurisdizionale rigettato per motivi procedurali, la ricorrente non aveva mai reso dichiarazioni davanti al Giudice.

La tardiva emersione di tali circostanze precedentemente non dichiarate sarebbe da attribuirsi all'iniziale difficoltà della ricorrente ad esternare alcuni aspetti – sensibili

l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale.

- della propria storia personale, poi superata, anche attraverso un percorso di supporto psicologico, come da documentazione prodotta.

Sul punto, l’Agenzia per l’Asilo dell’Unione Europea (EUAA) riporta quanto segue:

“Il fatto che un richiedente abbia omissis di allegare elementi o risultanze nel corso della prima procedura può essere dovuto alla sua particolare vulnerabilità. È quanto viene messo in risalto dalla CGUE nella sentenza del 2014 nella causa A, B e C. Sebbene la causa riguardi l’allegazione tardiva di elementi posti a fondamento della domanda di protezione internazionale in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, DQ [e, per estensione, dalla DQ (rifusione)], le conclusioni della CGUE sono altresì istruttive in casi vertenti su domande reiterate. La Corte ha statuito che la mancanza di credibilità di un richiedente non può basarsi semplicemente sulla tardiva allegazione da parte sua di elementi rilevanti, considerata «la delicatezza delle questioni relative all’identità personale di un individuo», come, nel caso di specie, l’orientamento sessuale del richiedente, e considerati l’articolo 13, paragrafo 3, DPA, e l’articolo 4, paragrafo 3, DQ [ora articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), e articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)], che impongono di tenere conto delle circostanze generali e personali del richiedente, in particolare, della sua vulnerabilità” (EUAA – European Union Agency for Asylum, formerly European Union Asylum Office, EASO, Un’analisi giuridica, Valutazione delle prove e della credibilità nell’ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA_IT.pdf).

Stabilita la rilevanza e la novità delle circostanze allegate dalla ricorrente, va osservato preliminarmente che, come già rilevato dalla Commissione Territoriale in relazione alla domanda principale poi rigettata, le dichiarazioni della ricorrente presentano alcuni aspetti di vaghezza e genericità, specialmente in relazione alle vicende che avrebbero determinato il suo allontanamento dapprima dalla casa paterna e poi, a distanza di anni, dalla Nigeria, asseritamente per sottrarsi alla pratica della mutilazione genitale femminile, che il padre avrebbe voluto infliggerle. Infatti, non è stata dimostrata la volontà persecutoria del padre, dal momento che la ricorrente ha dichiarato, in sede amministrativa e giudiziale che, raggiunti i 17/18 anni di età, si è allontanata dalla casa paterna, e, nei successivi otto anni trascorsi a Port Harcourt presso uno zio, non ha riferito di alcun tentativo per mano del padre – asseritamente ignaro del suo nuovo domicilio – di rintracciarla o forzarla ad assoggettarsi alla pratica.

Sebbene le informazioni disponibili riportino che le mutilazioni genitali femminili possono essere eseguite non solo su bambine e ragazze ma anche su donne in età adulta (*ex multis*, National Bureau of Statistics (NBS) United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2017 Multiple Indicator Cluster Survey 2016-17, Survey Findings Report, febbraio 2018, <https://www.unicef.org/nigeria/media/1406/file/Nigeria-MICS-2016-17.pdf>), stante la non credibilità della persistente volontà paterna di costringerla alla pratica, non manifestatasi in alcun modo concreto dopo la partenza della ricorrente per Port Harcourt, deve ritenersi infondato il timore espresso da parte della stessa di poter essere forzosamente sottoposta ad una forma di mutilazione genitale in caso di ritorno in patria.

Per quanto concerne la pratica di incisione al collo cui la ricorrente ha dichiarato di essere stata sottoposta all’età di 7 anni, identificata come “*ugomoque*” (fonetico,

anche se in sede giudiziale con lo stesso termine la ricorrente ha identificato la patologia da cui era affetta, e non la pratica), si osserva che, all'esito di una ricerca online effettuata attraverso siti specializzati e i principali motori di ricerca, non è stato possibile reperire alcun riscontro circa l'esistenza di una pratica - o di una patologia - con tale denominazione.

Ad ogni modo, in adempimento del dovere di cooperazione, questo Collegio ha ritenuto di estendere l'ambito della ricerca per verificare l'esistenza di pratiche tradizionali potenzialmente riconducibili a quella riferita dalla ricorrente. Ebbene, dalle fonti consultate è stato riscontrato che, nell'Africa Sub-Sahariana, compresa la Nigeria, è diffusa una pratica tradizionale che prevede l'amputazione o la rimozione dell'ugola (uvulectomia), concepita come un trattamento per tutte le condizioni patologiche che interessano la gola ed eseguita da curatori tradizionali, con strumentazione inadatta e con scarso rispetto degli standard igienici e di sicurezza e possibili conseguenze anche gravi, quali emorragie, anemia, setticemia, tetano, rischio di contrarre l'HIV e, in alcuni casi, morte. La pratica viene eseguita sui bambini, anche in tenerissima età (Adeyi A. Adoga, Tonga L. Nimkur, *The Traditionally Amputated Uvula amongst Nigerians: Still an Ongoing Practice*, International Scholarly Research Notices, vol. 2011, Article, ID 704924, 4 pages, 2011. <https://doi.org/10.5402/2011/704924>).

Ad ogni buon conto, sulla base delle dichiarazioni rese dalla ricorrente che, anche alla luce della giovane età in cui sarebbe stata soggetta alla pratica, non è stata in grado di dettagliare ulteriormente la procedura, non è possibile stabilire che la pratica descritta dalle fonti coincida con quella prospettata dalla ricorrente.

In ogni caso, pur ritenendo non credibili le motivazioni addotte dalla ricorrente per essere partita dalla Nigeria nel 2015, ed infondato il timore che ella, in caso di ritorno nel Paese di origine, possa essere perseguitata dal padre, con il quale ha peraltro dichiarato di aver interrotto i contatti, a parere di questo Collegio, appaiono invece credibili, anche alla luce dello sforzo compiuto dalla ricorrente per meglio ricostruire la propria vicenda, le dichiarazioni relative alle circostanze della partenza dalla Nigeria, alla contrazione di un debito di viaggio, al percorso migratorio attraverso la Libia e alle pressioni esercitate nei suoi confronti affinché tale debito venisse saldato.

Nel caso in esame infatti, pur a fronte dei profili di genericità sopra evidenziati segnatamente alle asserite vicende persecutorie da ricondursi al padre della ricorrente, dall'audizione della ricorrente sono emerse circostanze coincidenti con gli specifici indicatori riferibili alle donne nigeriane vittime di tratta⁵ identificati dalle Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale allegate al Pano Nazionale di azione contro la tratta.

⁵ Il Protocollo Addizionale alla Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale per prevenire reprimere e punire la tratta di persone in particolare donne e bambini, identifica la tratta di persone come (art. 3) "il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi". La Direttiva 2011/36/UE definisce la tratta di esseri umani (art. 2) «il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento». Lo sfruttamento comprende «lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi».

In particolare sono stati rilevati i seguenti indicatori di tratta: la specifica zona di provenienza della ricorrente - Edo State -, una regione particolarmente esposta al fenomeno della tratta; un difficile contesto familiare, dal quale la ricorrente si è allontanata in giovane età (17/18 anni); il coinvolgimento di una donna non meglio identificata nell'organizzazione del viaggio di espatrio; l'aver affrontato il viaggio da sola; un tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta; la richiesta di ulteriore denaro rispetto a quello già versato e la necessità di ripagare un debito di viaggio, ammontante a circa 35,000 euro; la sottoposizione a un rituale *juju* per suggellare l'impegno ad onorare tale debito; la prospettiva, da parte della rete dei trafficanti, della prostituzione, in Libia o in Italia, come attività attraverso la quale saldare il proprio debito; la fuoriuscita dal sistema di accoglienza italiano e il trasferimento presso una connazionale; l'esercizio dell'attività prostitutiva in strada per circa un anno (cfr. verbale di udienza e verbali dei Carabinieri); il racconto di fatti che, in modo frammentato, costituiscono elementi della tratta degli esseri umani (cfr. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, 2021, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf).

Si osserva come dalle dichiarazioni della ricorrente, che pure ha affermato di non essere stata direttamente costretta dalla rete dei trafficanti a prostituirsi, sia emersa l'assenza di altre opzioni realistiche con le quali reperire il denaro necessario all'estinzione del debito di viaggio (35,000 euro), in un contesto sconosciuto e priva di qualsiasi competenza linguistica, anche alla luce delle pressioni e delle minacce subite, e dunque l'impossibilità per la stessa di autodeterminarsi. A prescindere dall'apparente disinteresse della rete rispetto alle modalità con cui ella avrebbe provveduto alla restituzione del debito, risulta evidente la volontà di sfruttamento nei confronti della ricorrente (cfr. *“Once initial control is secured, victims are generally moved to a place where there is a market for their services, often where they lack language skills and other basic knowledge that would enable them to seek help”* traduzione *“Una volta assicurato il controllo iniziale, le vittime vengono generalmente trasferite in un luogo dove esiste un mercato per i loro servizi, spesso dove mancano competenze linguistiche e altre conoscenze di base che consentirebbero loro di cercare aiuto”*, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked*, 7 aprile 2006, HCR/GIP/06/07, disponibile al link: <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>).

Da un punto di vista di credibilità esterna, tutte le COI disponibili riferiscono che la Nigeria (in particolare le aree di Edo State, Delta State e altri Stati come Ondo, Lagos e Abia) sia uno dei Paesi in cui è maggiormente diffuso il fenomeno della tratta di donne in condizioni di vulnerabilità socio-economiche o in condizioni familiari disagiate, da avviare ai mercati della prostituzione ed allo sfruttamento sessuale in Europa e che le modalità utilizzate dalle reti criminali dedite alla tratta sono compatibili e sovrapponibili con i fatti descritti dalla ricorrente in relazione al reclutamento ed al viaggio intrapreso.

Alla luce delle fonti consultate inoltre, le donne delle condizioni economiche e di età della ricorrente, in caso di rimpatrio, possono essere vittime di una grave

stigmatizzazione a livello sociale ovvero possono essere rifiutate dalle famiglie di origine, subire maltrattamenti ed abusi fino ad essere potenzialmente esposte al rischio di rientro nel circuito dello sfruttamento, (cd. *re-trafficking*) tenuto anche conto che la condizione femminile nel Paese di provenienza è priva della necessaria tutela per le specificità di genere e risultando carente anche la tutela statale, che allo stato, nonostante gli sforzi compiuti, non soddisfa gli standard minimi per la lotta al traffico di esseri umani.

In particolare, la ricorrente potrebbe essere soggetta a ritorsioni in danno proprio e/o di essere nuovamente spinta ad entrare nel circuito del *trafficking* anche considerando che, la vulnerabilità, così come il rischio di essere nuovamente vittime di traffico di esseri umani, aumenta notevolmente quando, come nel caso in esame, il debito di viaggio non è stato interamente saldato.

Si indicano di seguito le fonti utilizzate⁶:

- ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: ecoinet featured topic on Nigeria: Security Situation , 2 settembre 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2036961.html>;
- BBC News: How a Nigerian mother fought to hold on to her child in Italy, 1 maggio 2021, <https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-56845771>;
- EASO COI Report, Nigeria: Trafficking in Human Beings, 26 aprile 2021, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_04_EASO_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_human_beings.pdf;
- EASO, Nigeria Security situation, Country of Origin Information Report, giugno 2021, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf;
- HRW – Human Rights Watch: World Report 2021 - Nigeria, 13 gennaio 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2043506.html>;
- TNH – The New Humanitarian (formerly IRIN News): Nigerians returned from Europe face stigma and growing hardship, 28 luglio 2020, <https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/07/28/Nigeria-migrants-return-Europe>;
- UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: Monthly Protection Report for Abuja, Lagos, Ijebu Ode & Kano; May 2021; Issue #3, maggio 2021, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2053229/UNHCR+Nigeria+-+Protection+Monthly+Report+-+May+2021.pdf>.

in aggiunta ai documenti prodotti dalla ricorrente in sede di ricorso o successivamente.

A parere di questo Collegio, pertanto, le dichiarazioni della ricorrente appaiono credibili in relazione al suo reclutamento in Nigeria e al suo percorso migratorio e appare credibile, alla luce della mancata restituzione del debito di viaggio, il rischio

⁶ In ossequio a Cass. Ord. [28349](#) del 11/12/2020 (che afferma che *in tema di protezione internazionale, il giudice è tenuto, in assolvimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e dall'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, a compiere tutti gli accertamenti ufficiali finalizzati ad acclarare l'effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, nonché ad indicare, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento, ben potendo il giudice medesimo trarre - non rivestendo l'elencazione delle fonti contenuta nell'art. 8 citato carattere esclusivo - da concorrenti canali di informazione, anche via web, le informazioni sulla situazione del Paese estero, le quali, per la capillarità della loro diffusione e la facile accessibilità da parte dei consociati, vanno considerate alla stregua del fatto notorio*)

di stigmatizzazione e/o di nuova vittimizzazione da parte della rete criminale, in caso di rientro nel Paese di origine.

Passando alla sussunzione della richiesta del ricorrente nelle diverse forme di protezione internazionale, va premesso che come ricordato da Corte Costituzionale 194/2019: *Il sistema della protezione dello straniero in Italia è articolato su tre livelli: il riconoscimento dello status di rifugiato⁷, la protezione sussidiaria⁸ e la protezione umanitaria [speciale].*

Mentre le prime due forme di protezione trovano fonte diretta nelle normative internazionali ed europee, la protezione umanitaria è un istituto riconducibile a previsioni dell'ordinamento interno.

Ritenuto nel merito del riconoscimento al diritto allo status di rifugiato:

La Suprema Corte ha chiarito come *“In tema di protezione internazionale, l'attenuazione dell'onere probatorio a carico del richiedente non esclude l'onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate”* (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e *“In materia di protezione internazionale, l'accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l'esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori”* (Cass., n. 16925/2018; e v. Cass., n. 3340/2019, fra le molte).

Le Linee guida UNHCR sull'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, sottolineano in particolare la necessità di vagliare la sussistenza di un “fondato timore di persecuzione” alla luce delle specificità del caso concreto. In effetti, anche laddove l'esperienza di tratta possa dirsi ormai “conclusa”, la situazione personale della vittima potrebbe ancora dispiegare i suoi effetti, tanto da rendere “intollerabile il suo ritorno nel paese di origine”. Non solo, la valutazione circa il riconoscimento dello status dovrà tenere conto anche del rischio che le vittime possano “essere oggetto di ritorsioni e/o di possibili nuove esperienze di tratta se fossero rinviiati nel territorio dal quale sono fuggiti o nel quale sono stati vittime di tratta” poiché, “una nuova esperienza di tratta generalmente costituisce persecuzione”.

⁷ Lo status di rifugiato è regolato dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 Tale status è riconosciuto a chi si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza o la dimora abituale e non voglia farvi ritorno «per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale» (art. 2, lettera d, della direttiva 2011/95/UE che riprende la Convenzione di Ginevra).

⁸ La «protezione sussidiaria» è regolata dalle citate direttive UE ed è accordata a chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe «un rischio effettivo di subire un grave danno» (art. 2, lettera f, della direttiva 2011/95/UE), con ciò intendendosi la pena di morte o l'essere giustiziato, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 15 della direttiva 2011/95/UE).

Nel caso in esame, tale rischio è corroborato dalla circostanza per la quale la ricorrente ha dichiarato di non aver estinto il proprio debito di viaggio; inoltre, le circostanze individuali della ricorrente – l’allontanamento da lungo tempo dal proprio nucleo familiare, un modesto livello d’istruzione, nonché condizioni psicologiche di vulnerabilità a fronte delle vicissitudini affrontate (come da documentazione prodotta) - potrebbero renderla particolarmente esposta a pressioni o ritorsioni e, in generale, nuovamente reclutabile da una rete criminale.

Alla luce di quanto sopra, la storia della ricorrente e le sue condizioni personali rendono infatti verosimile che la ricorrente sia stata vittima di tratta. Conseguentemente, sussiste il fondato timore che la ricorrente non solo subisca pesanti ritorsioni da parte dei responsabili della tratta a causa del debito di viaggio non saldato, ma anche che possa subire stigmatizzazione sociale incompatibile con il libero godimento dei diritti fondamentali dell’individuo ovvero, trovandosi in situazione di vulnerabilità, potrebbe essere esposta al rischio di divenire ancora vittima di tratta o comunque di sfruttamento a fini sessuali. Tenendo conto dei principi di cooperazione e di attenuazione dell’onere della prova che vengono in considerazione, i fatti rappresentati dalla ricorrente, ivi compresa l’esperienza di tratta pregressa e il conseguente rischio di *re-trafficking*, integrano, a parere di questo Collegio, un concreto *fumus persecutionis* ai sensi dell’art. 2 lett. g) D. Lgs. n. 251/2007 e costituiscono circostanze tali da configurare un fondato timore di subire pregiudizio per uno dei motivi tutelati dalla Convenzione di Ginevra.

La ricorrente è sottoposta a un rischio specifico derivante dal proprio vissuto personale e dal contesto sociale nigeriano, nel quale le donne costituiscono una categoria particolarmente vulnerabile; conformemente alla Direttiva Qualifiche, la persecuzione relativa al sesso costituisce infatti una forma distinta di persecuzione⁹, che può propriamente ricadere all’interno della definizione di rifugiato ex Convenzione di Ginevra del 1951, qualificandosi le donne che rischiano di subire soprusi (legati al loro sesso) quale “gruppo sociale”.

Pertanto, ritiene questo Collegio che la domanda di protezione internazionale deve essere accolta e che alla ricorrente possa essere riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione della art 1, comma 2, della Convenzione di Ginevra.

Atteso il riconoscimento dello status di rifugiato, deve ritenersi assorbito ogni altro profilo relativo al riconoscimento del diritto della ricorrente a diverse forme di protezione.

Si osserva comunque che la situazione personale della ricorrente presenta presupposti sufficienti per il riconoscimento del diritto ad un permesso per protezione speciale, che le potrebbe essere riconosciuto alla luce della stabile relazione sentimentale con un cittadino italiano, con il quale convive, della buona integrazione dimostrata, sotto il profilo lavorativo e linguistico, nonché in considerazione delle condizioni di vulnerabilità psicologica in cui la ricorrente versa, tali per cui un rimpatrio accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita lederebbe il diritto all’inclusione da lei maturato ai sensi del disposto dell’art. 8 CEDU.

⁹ Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l’altro, assumere la forma di: [...] f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia; D. Lgs. 251/2007, art. 7, co. 2.

Ritenuto che la compiuta emersione delle circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite;
Rilevato che l'amministrazione è rimasta contumace nel giudizio; che la ricorrente non risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- accerta e dichiara il diritto di
- status* di rifugiato;
- nulla sulle spese.

allo

Si comunichi.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 17.02.2022

Il Presidente rel.

dott.ssa Maria Grazia Benedetti